

SABATO 28 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- e-fattura per lavori edilizi senza indicazione del CCNL: come si corregge - pag. 2

- Bonus edilizi: detraibilità visto di conformità, cessione o sconto in fattura e novità in materia di contrasto alle frodi - pag. 4

- Il creditore fallimentare può recuperare l'IVA di rivalsa anche se ha cessato l'attività - pag. 5

- Carried interest: quando devono essere considerati redditi di natura finanziaria - pag. 5

- Attività di formazione: obblighi dichiarativi anche per l'Ente non commerciale - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- PMI e risorse del PNRR: temporary e fractional manager potrebbero fare la differenza - pag. 9

- Contratto di somministrazione: limite dei 24 mesi prorogato a giugno 2024 - pag. 12

- Isopensione: nuove procedure telematiche di gestione - pag. 14

IMPRESA

- Redazione dei piani di risanamento per la crisi d'impresa: pubblicati i nuovi principi - pag. 15

FINANZIAMENTI

- Bonus rimanenze di magazzino: come calcolare l'ammontare effettivo - pag. 17


IN EVIDENZA

e-fattura per lavori edilizi senza indicazione del CCNL: come si corregge

di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino

Ai fini della fruizione dei bonus edilizi, nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione di lavori avviati dopo il 27 maggio 2022 deve essere indicato il contratto collettivo riportato nell'atto di affidamento dei lavori. In mancanza di tale indicazione, sarebbe auspicabile la possibilità di stornare la fattura originaria con ri-emissione di una fattura corretta, nel presupposto che il riferimento al contratto collettivo, per quanto non sia un elemento informativo previsto dall'art. 21 del decreto IVA, ha comunque carattere obbligatorio ai fini delle agevolazioni edilizie.

Per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, **avviati successivamente al 27 maggio 2022**, i bonus edilizi sono riconosciuti a condizione che il contratto collettivo del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datatoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

applicato dall'impresa affidataria dei lavori, sia **indicato nell'atto di affidamento e nelle fatture emesse**, con obbligo di verifica di quanto sopra a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità. È quanto ha previsto l'art. 28-*quater*, comma 1, D.L. n. 4/2022, nel modificare la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 43-*bis*, )

Contratto di somministrazione: limite dei 24 mesi prorogato a giugno 2024


Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio

Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Con legge di conversione del decreto Energia arriva una nuova proroga per i contratti di somministrazione. Viene, infatti, differita al 30 giugno 2024 la data entro la quale la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore può superare i ventiquattro mesi. Nello specifico, per effetto della disposizione transitoria, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Condizione per l'esclusione di tali limiti di durata è che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Slitta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 la data entro la quale la **durata complessiva del contratto di somministrazione** con lo stesso lavoratore può **superare i 24 mesi**.

L'art. 12-*quinq*ues della legge di conversione del **decreto Energia** (D.L. n. 21/2022, convertito con

modifiche dalla l. n. 51/2022), recante "misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" modifica in tal senso l'art. 31, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, sostituendo le parole: "31 dicembre 2022" con "30 giugno 2024". 

Fisco

In attesa di un'indicazione ufficiale

e-fattura per lavori edili senza indicazione del CCNL: come si corregge

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Ai fini della fruizione dei bonus edili, nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione di lavori avviati dopo il 27 maggio 2022 deve essere indicato il contratto collettivo riportato nell'atto di affidamento dei lavori. In mancanza di tale indicazione, sarebbe auspicabile la possibilità di stornare la fattura originaria con ri-emissione di una fattura corretta, nel presupposto che il riferimento al contratto collettivo, per quanto non sia un elemento informativo previsto dall'art. 21 del decreto IVA, ha comunque carattere obbligatorio ai fini delle agevolazioni edilizie.

Per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, **avviati successivamente al 27 maggio 2022**, i bonus edili sono riconosciuti a condizione che il contratto collettivo del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato dall'impresa affidataria dei lavori, sia **indicato nell'atto di affidamento e nelle fatture emesse**, con obbligo di verifica di quanto sopra a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità. È quanto ha previsto l'art. 28-*quater*, comma 1, D.L. n. 4/2022, nel modificare la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 43-*bis*, legge n. 234/2021).

Leggi anche Bonus edili: al via l'obbligo del CCNL. Quale si applica?

In merito all'indicazione del contratto collettivo nell'atto di affidamento dei lavori, in attesa di una conferma ufficiale, pare possibile ritenere che la stessa debba essere **riportata nel contratto d'appalto** sottoscritto tra le parti e che, se l'appaltatore è privo di dipendenti, nel contratto sia evidenziata l'assenza di lavoratori dipendenti e l'impegno ad adempiere agli obblighi discendenti da eventuali assunzioni in corso d'opera; andrebbe anche chiarito se l'indicazione in fattura dell'assenza di lavoratori dipendenti possa essere omessa.

Nel caso da ultimo indicato, in cui l'appaltatore è privo di dipendenti, andrebbe altresì confermato se l'eventuale subappalto dei lavori edili ad imprese con dipendenti esiga che il contratto collettivo applicato sia indicato, con riferimento al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, nel contratto di subappalto, oltre che nelle fatture emesse dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore.

L'art. 23-*bis* del D.L. n. 21/2022, nell'intervenire nuovamente sul testo dell'art. 1, comma 43-*bis*, legge n. 234/2021, ha stabilito che l'obbligo di indicare il contratto collettivo applicato sussiste per le **opere** il cui **importo risulti complessivamente superiore a 70.000**

euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile è riferito esclusivamente ai lavori edili di cui al citato allegato X.

Compilazione della fattura

L'art. 1, comma 43-*bis*, della legge di Bilancio 2022 non stabilisce esplicitamente quale sia l'**indicazione da riportare in fattura** per non perdere il beneficio fiscale, limitandosi a stabilire che il **contratto collettivo applicato**, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, debba essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori; si tratta, come sopra rilevato, del contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di chiarimenti ufficiali, l'informazione relativa al contratto collettivo applicato deve essere riportata nel **tracciato XML della fattura elettronica**, segnatamente - a scelta del contribuente - nella descrizione della prestazione eseguita o nel campo "**Altri Dati Gestionali**".

Per i **soggetti esonerati** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, il riferimento al contratto collettivo applicato può essere validamente **riportato nella descrizione** della prestazione eseguita. È il caso dei soggetti rientranti nel regime di vantaggio (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) o nel regime forfetario (di cui all'art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), che a seguito della modifica operata dall'art. 18 del D.L. n. 36/2022 (**decreto PNRR 2**) sono esonerati dalla fatturazione elettronica **fino al 30 giugno 2022** o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2023 se i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell'anno precedente, non sono superiori a 25.000 euro.

Leggi anche e-fattura per minimi, forfetari e associazioni: tempi stretti e sanzioni elevate

Dato che, spesso, tali soggetti sono anche **privi di lavoratori dipendenti** occorre chiarire, come sopra os-

servato, se nel contratto d'appalto sottoscritto tra le parti e nella fattura sia necessario specificare l'assenza di lavoratori dipendenti e se tale indicazione sia richiesta anche in relazione all'eventuale **subappalto dei lavori edili** a favore di imprese con dipendenti per ciò che riguarda il rapporto tra appaltatore e subappaltatore.

Rettifica della fattura priva dell'indicazione del contratto collettivo

Ulteriori dubbi si pongono con riguardo alle **modalità di correzione** delle fatture prive dell'indicazione del contratto collettivo applicato.

Sul punto, sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle Entrate ammettesse la possibilità di **stornare la fattura originaria con ri-emissione della fattura corretta**, nel presupposto che il riferimento al contratto collettivo, per quanto non sia un elemento informativo previsto dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, ha comunque carattere obbligatorio ai fini della fruizione delle agevolazioni edilizie.

In **alternativa**, ma con un ambito applicativo limitato agli operatori economici, il destinatario della fattura elettronica potrebbe generare un **documento integrativo** da conservare unitamente al file XML ricevuto, con indicazione del contratto collettivo applicato.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus edilizi: detraibilità visto di conformità, cessione o sconto in fattura e novità in materia di contrasto alle frodi

Le spese per il visto di conformità e per l'asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus. Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente "visto" e "congruità" per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai diecimila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate. Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all'acquisto di autorimesse o posti auto. Sono questi alcuni dei chiarimenti presenti nella circolare n. 19 del 27 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. La circolare fornisce una guida sui bonus "edilizi" aggiornata all'attuale normativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19 del 27 maggio 2022 con cui offre una guida aggiornata sui bonus "edilizi", che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti "Sostegni ter", "Milleproroghe", "Energia", "Aiuti", "Ucraina"). Il documento commenta anche le altre regole per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

La circolare precisa che la **detraibilità** delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe) spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso **fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Edilizia libera o fino ai diecimila euro

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, **non vi è l'obbligo** del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spe-

sa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le "attività di edilizia libera" e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo **non superiore a diecimila euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio. Il valore di diecimila euro va calcolato in relazione al **valore degli interventi agevolabili** ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l'intervento è stato realizzato in periodi d'imposta diversi.

L'esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire **dal 12 novembre 2021**.

Posti auto e box

La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all'acquisto di garage o posti auto pertinenziali** anche a proprietà comune.

In sostanza, a partire **dal 1° gennaio 2022**, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022.

I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario **registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo** entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all'Agenzia.

Contrasto alle frodi

La circolare fa un riepilogo anche delle regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

A partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d'imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente.

Dal 1° maggio entra in vigore anche il **divieto di cessione parziale**, in base al quale i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di ces-

sioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, Circolare 27/05/2022, n. 19

Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

Il creditore fallimentare può recuperare l’IVA di rivalsa anche se ha cessato l’attività

Con risposta all’interpello n. 309 del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la legittima cessazione dell’attività e chiusura della partita IVA in pendenza della procedura concorsuale, possa essere ricondotta tra quelle ipotesi “residuali ed eccezionali” per cui sussistono «condizioni oggettive», non imputabili ad una “colpevole” inerzia del contribuente, «che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (ossia l’emissione di una nota di variazione in diminuzione)». L’istante può, dunque, presentare all’ufficio competente apposita istanza di rimborso al fine di recuperare il credito rimasto insoluto, previa dimostrazione di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l’IVA addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.

Con la risposta alla domanda di interpello n. 309 del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in riferimento al **recupero dell’IVA di rivalsa non incassata**- articolo 30-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da parte di un **creditore fallimentare cessato**.

In particolare il quesito è stato posto da un titolare di partita IVA il quale, avendo chiuso la partita IVA **prima del deposito del piano di riparto**, non può «materialmente emettere la nota credito, pur vantando il diritto alla restituzione dell’IVA», e di non poter «presentare una dichiarazione integrativa a favore». Ciò premesso, chiede, dunque, di poter recuperare l’IVA non incassata mediante istanza di rimborso ex articolo 30-ter del decreto IVA.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate nel caso in esame, evidenzia che, secondo quanto descritto nell’istanza e rilevabile dai documenti allegati, le condizioni per emettere la nota di variazione si siano perfezionate con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto

depositato dal curatore.

A tale data, tuttavia, l’istante risulta aver cessato la propria attività. Nel presupposto che l’istante abbia assolto a tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate fino alla data di cessazione dell’attività (le operazioni di cui si discute risultano dall’istanza essere state documentate e, presumibilmente, l’IVA ad essa relativa assolta), l’Agenzia non ravvisa motivi per ritenere illegittima la chiusura della partita IVA, pur in pendenza di un fallimento dagli esiti incerti (ai fini della chiusura dell’attività ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto IVA, infatti, non rileva la riscossione dei crediti), né sembrano ricorrere le condizioni per richiederne la riapertura al fine di recuperare il credito IVA rimasto insoluto.

Pertanto, nel rispetto del **principio di neutralità** su cui si impernia l’intera disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale deve essere **garantito al contribuente il mezzo per recuperare l’imposta addebitata in rivalsa e non incassata**, l’Agenzia ritiene che la fattispecie descritta ossia legittima cessazione dell’attività e chiusura della partita IVA in pendenza della procedura concorsuale, possa essere ricondotta tra quelle ipotesi “residuali ed eccezionali” per cui sussistono «condizioni oggettive», non imputabili ad una “colpevole” inerzia del contribuente, «che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione)». L’istante può, dunque, presentare all’ufficio competente apposita **istanza di rimborso**, ex articolo 30-ter del decreto IVA al fine di recuperare il credito rimasto insoluto, previa dimostrazione di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l’IVA addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, Risposta a Interpello 27/05/2022, n. 309

Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

Carried interest: quando devono essere considerati redditi di natura finanziaria

Con risposta all’interpello n. 310 del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in riferimento al Carried interest e della conformità alla di-

sposizione di legge. In particolare una sensibile modifica al piano originario necessita di una nuova verifica in ordine alla corrispondenza del piano modificato alle previsioni di legge. Verificata la ricorrenza del requisito dell'impegno minimo d'investimento da parte della totalità dei manager che, in fase di sottoscrizione iniziale non sarebbe inferiore alla soglia dell'uno per cento, i proventi derivanti dalla sottoscrizione azioni (nel caso in esame di categoria B, C D ed E) sottoscritti dai manager sono da considerarsi redditi di natura finanziaria.

Con la risposta alla domanda di interpello n. 310 del 27 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in riferimento al **Carried interest** e della conformità alla disposizione di legge (Articolo 60 decreto legge 24 aprile 2017 n. 50).

Per **carried interest** si intende quella particolare forma di **remunerazione/extra-provento** percepito dal management e/o dai dipendenti di società, enti o società di gestione dei fondi d'investimento derivante dalla detenzione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. Grazie a questi ultimi, i manager hanno **il diritto di ricevere una parte dell'utile complessivo generato dall'investimento** in misura più che proporzionale all'investimento medesimo.

La Società posta sotto il **controllo di un fondo d'investimento di private equity** attraverso un veicolo societario, è la seguente: chiede all'Agenzia se "il **piano di incentivazione** adottato soddisfa i requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e conseguentemente, se gli extra-rendimenti eventualmente derivanti dalle azioni di categoria B, C, D ed E (possedute da manager e Key manager) siano qualificabili, ope legis, come **redditi di natura finanziaria** ovvero, in mancanza di uno o più dei requisiti richiesti per la presunzione legale, chiede se dal piano di incentivazione risultante a seguito delle proposte modifiche si evincano comunque elementi idonei a garantire la qualificazione finanziaria degli extra-rendimenti".

In particolare la società istante fa presente che fin dai primi mesi del 2020, il settore in cui opera è stato pesantemente compromesso dall'emergenza sanitaria, e pertanto ha registrato una riduzione fatturato di circa il 60 per cento rispetto al 2019, una netta riduzione della marginalità e un sensibile aumento dell'indebitamento finanziario.

Il mutato contesto e le prospettive di crescita nel prossimo quinquennio, hanno indotto il Fondo a **riconsiderare la strategia di incentivazione del management** del gruppo ipotizzando di apportare alcune modifiche allo statuto della Società. Il progetto di modifica prevede, principalmente, la possibilità di "atti-

vare" lo strumento incentivante in corrispondenza di moltiplicatori dell'investimento più bassi rispetto a quelli attualmente previsti e di riconoscere degli extra-rendimenti, complessivamente più elevati a favore dei manager.

Nel medesimo contesto il Fondo intenderebbe altresì modificare la distribuzione delle quote di extra-rendimento tra le diverse categorie di azioni detenute dai manager, aumentando le quote di extra-rendimento per alcuni di essi (i titolari di azioni di categoria C, D ed E) e riducendo corrispondentemente le quote dei manager originari della Società ante riorganizzazione (i titolari di azioni di categoria B).

La risposta dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa posta alla sua attenzione, nel caso in esame, evidenzia che, secondo quanto rappresentato, risulterebbe verificata la ricorrenza del **requisito dell'impegno minimo d'investimento** da parte della totalità dei manager che, in fase di sottoscrizione iniziale non sarebbe inferiore alla soglia dell'uno per cento.

Tuttavia, con particolare riferimento all'ammontare dell'investimento minimo di cui alla lettera a), nella circolare n. 25/E del 2017 è stato chiarito che nel caso di investimento in società, a differenza dell'ipotesi di **carried interest** che coinvolgono fondi di investimento, **il raggiungimento della soglia minima non è un requisito statico** (per i fondi vale la chiusura delle sottoscrizioni) ma dinamico, dovendosi guardare sia al momento nel quale il piano di incentivazione è implementato, sia a momenti successivi, quali aumenti di capitale o acquisto di partecipazioni societarie da parte di altri soggetti diversi dai manager, al fine di "misurare" l'adeguatezza dell'investimento minimo. In conseguenza di questi eventi potrebbe, quindi, verificarsi la necessità per gli aderenti al piano di dover adeguare il loro investimento ai fini del rispetto della soglia minima dell'uno per cento al nuovo valore economico del patrimonio netto.

Al riguardo, l'Istante ha evidenziato la possibilità di apportare sensibili modifiche al progetto di co-investimento attuale che comporterebbero, principalmente, la possibilità di "attivare" lo strumento incentivante in corrispondenza di moltiplicatori più bassi rispetto a quelli oggi previsti e il riconoscimento di extra-rendimenti, complessivamente considerati, più elevati a favore dei manager ed allocati in maniera differente tra essi rispetto alle attuali previsioni. Rilevano altresì le previsioni secondo cui l'extra-rendimento complessivo attribuibile ai manager "gravi" economicamente sui proventi complessivi teoricamente spettanti a tutti gli investitori del gruppo (Fondo e manager) e che il pia-

no, eventualmente modificato, esplicherebbe i suoi effetti anche nei confronti dei manager che nel frattempo hanno interrotto, per varie ragioni, il rapporto di lavoro.

Tali circostanze rappresentano una **sensibile modifica al piano originario** e necessitano di operare una nuova verifica in ordine alla corrispondenza del piano modificato alle previsioni di legge. Nel presupposto che, come prospettato dall'Istante, la valutazione di un esperto indipendente, ad una data non anteriore di 30 giorni rispetto alla data in cui la modifica al piano sarà perfezionata, confermi che l'investimento dei manager raggiunga il limite dell'uno per cento del patrimonio netto della Società, si ritiene che il requisito di cui alla lettera a) possa considerarsi soddisfatto.

Per quanto concerne il requisito **dell'hurdle rate**, facendo riferimento alla esemplificazione riportata nell'istanza del contribuente, tutti i soci (Fondo e manager) dopo la restituzione del capitale investito avrebbero garantito un hurdle rate pari allo 0,89x. Solo qualora sia raggiunto tale rendimento dell'investimento è riconosciuta ai manager la **quota di extra-rendimento** statutariamente prevista. I livelli di rendimento indicati tengono conto della sensibile contrazione (a causa dell'emergenza sanitaria) del mercato nel quale opera la Società, che ha comportato riduzione fatturato di circa il 60 per cento rispetto al 2019, riduzione della marginalità e un sensibile aumento dell'indebitamento finanziario. Purtroppo, nella riparametrazione degli obiettivi è stato in ogni caso garantito all'investitore finanziario (Fondo) un rendimento minimo attraverso l'individuazione di un moltiplicatore dell'investimento al di sotto del quale non è riconosciuto alcun extra-rendimento. Di conseguenza l'Agenzia ritiene che tali previsioni possano soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 60 in esame.

Per quanto concerne infine il requisito **dell'holding period** previsto dalla successiva lettera c), sebbene sia previsto un **obbligo di lock up quinquennale**, l'evento al verificarsi del quale verrà eventualmente corrisposto il carried interest ai manager è rappresentato dal cambio di controllo, di conseguenza, se il predetto evento dovesse verificarsi prima del decorso dei cinque anni previsti dalla norma, la condizione sarebbe in ogni caso integrata.

L'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 310 del 27 maggio 2022 ritiene che gli elementi rilevanti nel caso in esame appaiono idonei a ricondurre, i proventi derivanti dalla sottoscrizione azioni di categoria B, C D ed E sottoscritti dai manager, alla presunzione legale di cui all'articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 27/05/2022, n. 310

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Attività di formazione: obblighi dichiarativi anche per l'Ente non commerciale

L'acquisizione della partita IVA da parte di un Ente esente da imposte (ente senza fini di lucro non riconosciuto) autorizzato all'esercizio dell'attività di formazione, sottintende che l'Ente effettui operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa e che, conseguentemente, sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo. E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta alla domanda di interpello n. 312 del 27 maggio 2022.

Con la risposta alla domanda di interpello n. 312 del 27 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette da parte di un **Ente esente da imposte** (ente senza fini di lucro non riconosciuto) autorizzato all'esercizio **dell'attività di formazione** con decreto del Ministero della pubblica Istruzione ed inserita nell'elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia.

A seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell'introduzione dello strumento della fattura elettronica, l'Istante ha ritenuto di **dotarsi della partita IVA**. Pertanto ha presentato istanza di interpello per chiedere all'Agenzia delle Entrate se vi sia o meno la sussistenza di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente e, alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell'ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.

La risposta dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate rileva che l'attività posta in essere da un ente non commerciale assume i connotati dell'attività d'impresa, sia ai fini IRES che IVA, laddove la stessa presenti i **caratteri dell'abitudine, professionalità e sistematicità**, circostanza che sussiste anche nelle ipotesi in cui l'attività sia posta in essere in

occasione della realizzazione di un unico affare, tenuto conto della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle operazioni che sono necessarie alla sua effettuazione.

L'Agenzia ritiene che l'acquisizione della partita IVA sottintenda che l'Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa e che, conseguentemente, sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.

In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia rileva che, come indicato nelle istruzioni al "Modello REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati, tale modello deve essere utilizzato, tra l'altro, dai soggetti IRES: "1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato".

Viene, inoltre, specificato che: "Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione **anche in mancanza di reddito**".

Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP, viene richiamato l'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il presupposto per l'applicazione del regime IRAP, ossia "Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta". Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il soggetto Istante risulti esente da IRAP, sia tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, Risposta all'interpello 27/05/2022, n. 312

Lavoro e previdenza

L'Editoriale di David Trotti


PMI e risorse del PNRR: temporary e fractional manager potrebbero fare la differenza

di David Trotti - Professore a contratto di Selezione e valutazione delle Risorse Umane presso l'Università europea di Roma

Le piccole e medie imprese potrebbero utilizzare appieno le risorse stanziare dal PNRR e messe in campo dal Governo, soprattutto per esigenze di internazionalizzazione, export e digitalizzazione: un'opportunità non compiutamente valorizzata. Perché non hanno tempo per analizzare queste opportunità complesse e articolate, perché assumere personale qualificato per questo obiettivo costa troppo. La soluzione? Coinvolgere figure professionali quali il Temporary e il Fractional Manager. In questo caso, un ruolo centrale lo potrebbe (dovrebbe) avere il Governo: si potrebbe utilizzare una parte (piccolissima) delle risorse del PNRR per favorire l'inserimento di queste figure nelle PMI, prevedendo, ad esempio, crediti d'imposta o un raddoppio nei valori della deducibilità dei loro compensi. La storia delle aziende (e di alcune PMI) che hanno fatto questa scelta insegna...

Spesso ci si chiede, parlando del **PNRR**, come possa impattare sulle **piccole e medie aziende** e come queste possano **cogliere e utilizzare** appieno le **risorse stanziare**. Il PNRR rappresenta un'opportunità significativa che si può cogliere in diversi modi, ma che, allo stato attuale e per quanto riguarda le imprese **non è compiutamente valorizzata**, come dimostrato da una

recente **indagine Unioncamere** su dati dell'Istituto Tagliacarne. Nell'indagine vengono, infatti, evidenziati alcuni aspetti importanti in tema di numero di aziende interessate. L'indagine descrive lo stato dell'arte soprattutto attraverso una slide presente sul sito di Unioncamere.



(Fonte - www.unioncamere.gov.it)

La situazione è talmente chiara da far sorgere immediatamente **due domande**:

Perché 71 aziende su 100 non si sono attivate?

Come si possono coinvolgere queste 71 aziende?

Tra le aziende **meno "attivate"** sul tema troviamo le **PMI**, come ha evidenziato il presidente di Unionca-

mere (alla data di redazione del rapporto) in una dichiarazione riportata dalla stessa pagina web: "I dati confermano la necessità di lavorare per diffondere e far conoscere alle imprese, soprattutto a quelle più piccole, le misure messe in campo dal Governo **nel green e nel digitale**. L'80% delle imprese di minori dimensioni non ha nemmeno in programma di avvalersi di

queste risorse, contro il 50% delle aziende medio grandi”.

Quali risposte posso dare alle due domande?

Parto dalla mia esperienza: negli ultimi 10 anni ha cercato di aiutare le PMI a crescere attraverso l'utilizzo degli strumenti di gestione manageriale che normalmente vengono considerati appartenere esclusivamente alle grandi aziende.

La **risposta alla prima domanda** è contenuta implicitamente nella dichiarazione del Presidente Unioncamere. La proprietà o il titolare delle PMI sono troppo impegnati a gestire il quotidiano e l'attività di tutti i giorni per preoccuparsi dei contesti e degli scenari. In moltissimi (non tutti per fortuna) fanno e non gestiscono e, quindi, **non riescono ad utilizzare il tempo per analizzare le opportunità complesse o articolate** come quelle del PNRR. Questo è il motivo per cui 71 aziende non utilizzeranno la spinta del piano.

Questa risposta ci conduce direttamente alla **seconda domanda**, alla quale si può rispondere solo dopo aver cercato di capire la situazione delle imprese. In questo ci aiuta uno studio che, seppur di qualche anno fa, può essere considerato attuale (stante anche il periodo di sospensione delle attività che il Covid-19 ha comportato). Si tratta del 2° Rapporto dell'Osservatorio **4.Manager** che ha cercato di individuare come **evolvono le figure di imprenditori e manager**. Nel rapporto si dice: “Oggi però avvertono (gli imprenditori italiani n.d.r.) chiaramente che ciò non è più sufficiente e affermano due **esigenze** destinate a **modificare sostanzialmente la struttura** delle PMI italiane:

- introdurre nelle loro aziende **figure manageriali** - in particolare per esigenze di **internazionalizzazione, export e digitalizzazione** - e con caratteristiche nuove che faticano a trovare sul mercato;
- diventare loro stessi più manager, in un processo di **“ibridazione”** che unisca alla tradizionale cultura del fare, una nuova cultura del gestire.”

Dunque, il mondo delle PMI (ovviamente non tutto, perché anche in questo caso vale la regola dell'80/20) sente il **bisogno di avere strumenti (e persone) manageriali**. La vita aziendale normalmente, oggi, richiede la presenza e il ruolo dell'imprenditore al centro di ogni azione. Perché non si cercano sul mercato altre figure manageriali con specifiche competenze? Perché costano troppo e molto spesso la consulenza non è utile alla vita dell'azienda in maniera soddisfacente.

In effetti è vero: il **costo di un manager** che entra in azienda come dirigente è un costo molto importante, soprattutto in relazione a fatturati non altissimi, e la **consulenza** che resta esterna al vissuto e alla vita

aziendale non è sufficiente.

Le **soluzioni** che proponiamo, pertanto, potrebbero essere quelle dell'uso del **Temporary** e del **Fractional Manager**, soluzioni che in altre **realità economiche non italiane** sono ampiamente utilizzate.

Di cosa si tratta?

Il **Temporary manager** è un gestore a tempo, mentre il **Fractional manager** è un gestore a tempo part time. **Leggi anche Temporary Export Manager: è on-line il nuovo configuratore per una ricerca mirata**

Si tratta di figure di **lavoratori autonomi o “societari”** che offrono il loro supporto per un periodo definito (es. un anno) o per un periodo limitato durante il mese o la settimana (es. 6 giorni al mese o tutti i lunedì come presenza in azienda). Entrambe le figure **lavorano per obiettivi** da raggiungersi in un **tempo definito**. La caratteristica di queste figure è quella di avere una esperienza significativa in contesti strutturati e una **formazione on the job** (basata sull'esperienza lavorativa) di **molti anni** (tra i 10 ed i 15). A questo deve aggiungersi una serie di **skill specifiche**, come una fluidità di pensiero e una leadership basata sulla consapevolezza delle competenze acquisite tale da generare sicurezza. Ma anche una forte **capacità empatica** ed una forte **capacità di distacco** nel senso definito dalle “pratiche yoga”.

Il FM ed il TM non sono consulenti, ma si immedesimano e “amano” l'azienda a cui appartengono, diventando a tutti gli effetti **elemento costitutivo della direzione apicale** e trasmettendo competenze e conoscenze che resteranno patrimonio dell'imprenditore e di tutti coloro che sono i primi riporti dello stesso. Sono **gestori e formatori**.

Per questo possono essere la **soluzione** per le **PMI** anche se il **loro utilizzo** prescinde dalla dimensione numerica e di fatturato dell'azienda, in rapporto al PNRR. Possono essere importanti perché apportano **competenze specifiche, specializzate e gestionali**, soprattutto di alta qualità ad un costo contenuto. Competenze che sono centrali all'interno delle missioni del PNRR. Difatti, è il format mentale, la cultura e le competenze ad essere il “quid pluris” nella gestione che aiuteranno (attraverso queste figure) a **comprendere e valorizzare le risorse PNRR** e che, al contempo, potranno dare quell'impulso a scorgere nel PNRR una opportunità. E' assolutamente necessario che le PMI possano entrare al più presto in **dinamiche e processi** che permettano loro di valorizzare il contesto nel quale il PNRR è inserito, con impatti positivi su **risorse umane, logistica e finanza**. Tre tra i maggiori settori coinvolti nel PNRR.

L'utilizzo del **Temporary manager** e del **Fractional**

manager può essere centrale sia per le **PMI** che per l'Italia e, soprattutto, potrebbe permettere di far fare un salto a tutto il tessuto produttivo e dei servizi, valorizzando quella ricchezza (le PMI) che tutto il mondo ci invidia.

Un **ruolo centrale** in questo processo lo potrebbe (dovrebbe) avere il **Governo**. Si potrebbe utilizzare una parte (piccolissima) delle risorse del PNRR per favorire l'immissione di competenze nelle PMI attraverso agevolazioni di tipo economico. L'investimento in risorse umane (rectius, capitale umano) di alto livello e di comprovata esperienza potrebbe generare un credito d'imposta o un raddoppio nei valori della deducibilità dei compensi del Temporary o del Fractional Manager. La **storia delle aziende** (e di alcune PMI) che hanno fatto questa scelta insegna...

Lavoro e previdenza

Conversione del decreto Energia

Contratto di somministrazione: limite dei 24 mesi prorogato a giugno 2024

Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio

Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Con legge di conversione del decreto Energia arriva una nuova proroga per i contratti di somministrazione. Viene, infatti, differita al 30 giugno 2024 la data entro la quale la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore può superare i ventiquattro mesi. Nello specifico, per effetto della disposizione transitoria, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Condizione per l'esclusione di tali limiti di durata è che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Slitta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 la data entro la quale la **durata complessiva del contratto di somministrazione** con lo stesso lavoratore può **superare i 24 mesi**.

L'art. 12-quinquies della legge di conversione del **decreto Energia** (D.L. n. 21/2022, convertito con modifiche dalla **l. n. 51/2022**), recante "misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" modifica in tal senso l'art. 31, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, sostituendo le parole: "31 dicembre 2022" con "30 giugno 2024".

Effetti della nuova proroga

Per effetto della disposizione transitoria, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, **non trovano applicazione i limiti di durata complessiva** della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Condizione per l'esclusione di tali limiti di durata è che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Senza l'intervento dell'art. 12-quinquies in esame dal 1° gennaio 2023 si sarebbe applicato anche alla somministrazione a termine il limite di durata di ventiquattro mesi o l'eventuale maggior limite previsto dal contratto collettivo applicabile, come già previsto per il contratto di lavoro subordinato a termine.

Grazie al differimento della data tale effetto sarà operativo dal 1° luglio 2024 e fino al 30 giugno 2024 l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 si applica nel senso che:

- possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
- qualora il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per

periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Si ricorda, però, che per il **computo del limite massimo di durata** nei contratti di lavoro dipendente a termine, si tiene conto anche di periodi di missione a tempo determinato svolti in regime di somministrazione dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro/utilizzatore.

Nulla cambia per il primo periodo dello stesso comma 1 del richiamato art. 31. Pertanto, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il **numero dei lavoratori** somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato **non può eccedere il 20%** del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nemmeno cambia il comma 2 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce come regola generale che, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato **non può eccedere complessivamente il 30%** del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

E' **esente** dai predetti **limiti quantitativi** la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, di **sogget-**

ti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lavoro e previdenza
Messaggio INPS

Isopensione: nuove procedure telematiche di gestione

L'INPS, nel messaggio n. 2216 del 2022, comunica l'entrata in vigore della nuova modalità di gestione del processo di prestazione di esodo tramite l'isopensione. Sono infatti state introdotte nuove funzionalità del "Portale prestazioni atipiche" ("PRAT"), a disposizione degli enti esodanti, relative all'invio delle domande di prestazione di esodo e alla stampa della lettera di certificazione.

Nel messaggio n. 2216 del 27 maggio 2022 comunica le nuove funzionalità del "Portale prestazioni atipiche" ("PRAT"), a disposizione degli enti esodanti, relative all'invio delle domande di prestazione di esodo e alla stampa della lettera di certificazione.

Il "Portale prestazioni atipiche", accessibile dal servizio "**Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione**", è stato implementato per consentire all'ente esodante:

- la presentazione delle domande di certificazione;
- la presentazione delle domande di calcolo importo;
- la scelta dello strumento a garanzia delle prestazioni e della contribuzione ad essa correlata.

Le comunicazioni telematiche con l'INPS devono essere gestite attraverso:

- il "Cassetto previdenziale del contribuente", per la presentazione dell'accordo;
- il "Portale prestazioni atipiche", accessibile dal servizio "Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione", per la gestione del piano di esodo.

Presentazione dell'accordo

L'accordo deve indicare:

- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la data di sottoscrizione;
- la data inizio validità;
- la data fine validità;
- il numero massimo di lavoratori interessati;

Il datore di lavoro deve comunicare i **nominativi dei referenti da abilitare** al "Portale prestazioni atipiche" per avviare le attività di riconoscimento della predetta prestazione di esodo e per la sua successiva gestione.

Domande di certificazione del diritto

Per inserire le domande di certificazione del diritto, il referente aziendale accreditato accede al "Portale pre-

stazioni atipiche".

Nella voce di menu "Certificazione dei lavoratori" deve essere selezionato il piano di esodo.

Nella sezione "Caricamento codici fiscali" devono essere inseriti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare il diritto di accesso alla prestazione. Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente, che deve provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni, salvo diversa comunicazione, utilizzando il sistema "UNICARPE – FELPE".

La prestazione è riconosciuta in favore dei titolari di **assegno ordinario** di invalidità solo nei casi in cui, nel periodo di fruizione della c.d. isopensione, il lavoratore perfezioni il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Domande di certificazione dell'importo

Nella sezione del menu "Calcolo importo e lettere di certificazione", il referente aziendale seleziona i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione positiva per il diritto e per i quali intende richiedere la certificazione dell'importo.

Il referente aziendale deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda che tra le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell'indennità non vi deve essere soluzione di continuità.

Per ciascun soggetto selezionato viene generata la domanda "Calcolo importo assegno in esodo per applicazione art. 4, legge 92/2012".

Creazione del piano di esodo

Nella sezione "Calcolo importo e lettere di certificazione", il referente aziendale seleziona i lavoratori da ricomprendere nel piano di esodo.

Il datore di lavoro seleziona i lavoratori da inserire nel piano di esodo e procede alla chiusura del piano.

Il datore di lavoro, nella sezione "Scelta metodo di pagamento", opta tra la fideiussione e il pagamento in unica soluzione.

Nella sezione "Documenti economici" del "**Portale prestazioni atipiche**" saranno quindi messi a disposizione:

- il prospetto di quantificazione del **programma di esodo**, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei lavoratori, la data di decorrenza dell'esodo, la data di decorrenza della pensione, la data di raggiungimento dei requisiti, gli importi analitici e complessivi;
- la lettera di validazione dell'accordo.

A cura della redazione

INPS, messaggio 27/05/2022, n. 2216

Impresa

CNDCEC - FNC

Redazione dei piani di risanamento per la crisi d'impresa: pubblicati i nuovi principi

di Bruno Bartoli - Dottore commercialista e revisore legale in Reggio Emilia, consigliere APRI - Associazione Professionisti Risanamento Imprese

Pubblicata la nuova versione dei Principi per la redazione dei piani di risanamento del CNDCEC. Il documento aggiorna la prima edizione risalente al 2017. I "nuovi" Principi per la redazione dei piani di risanamento mantengono la finalità di proporre modelli comportamentali condivisi. Il nuovo documento contiene un paragrafo espressamente riservato agli indicatori ESG, prima non presente, e nel capitolo dedicato alle peculiarità dei piani in relazione a specifici istituti giuridici per la risoluzione della crisi, vi si trova uno specifico approfondimento sulla composizione negoziata. Ma ci sono anche altre novità.

Il 26 maggio 2022 è stata pubblicata la nuova versione dei Principi per la redazione dei **piani di risanamento** del CNDCEC.

Il documento è stato revisionato dal Gruppo di Lavoro del CNDCEC mandato 2017-2021, con il contributo della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, aggiornando la prima edizione risalente al 2017 e redatta con la collaborazione di AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese), cui si è ora aggiunta AIAF (Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria).

Finalità del piano di risanamento

Le ultime riforme della normativa sulla **crisi d'impresa** hanno dato sempre più importanza alla visione prospettica "forward looking" della impresa, trasformando il **piano di risanamento** in uno **strumento operativo** da utilizzare praticamente nell'ambito di tutti gli istituti giuridici, con la finalità di garantire la conservazione dell'azienda in crisi.

Finalità dei nuovi principi di redazione dei piani di risanamento

I "nuovi" Principi per la redazione dei piani di risanamento mantengono la finalità di proporre modelli comportamentali condivisi e sono stati così allineati alla situazione economica contingente e all'evoluzione legislativa.

La struttura del documento è rimasta sostanzialmente immutata, ma l'aggiornamento è stato significativo.

Shock macroeconomici

A fronte dei recenti avvenimenti è stato inserito un **nuovo paragrafo** "shock macro-economici e incertezza nella formulazione delle previsioni".

Gli shock macroeconomici dipendenti da molte cause

(epidemie come il Covid-19, guerre, si pensi all'attuale situazione in Ucraina, disastri naturali, ecc.) possono condurre a una recessione a livello di intero sistema economico (globale o nazionale). L'imprevedibilità della durata di tali eventi rende molto difficile per le aziende formulare previsioni attendibili, poiché anche le stime più autorevoli presentano rilevanti discordanze sulla dinamica futura, nonché sui tempi e sui livelli di normalizzazione della situazione e dunque della domanda. Le caratteristiche sempre uniche dell'evento rendono inoltre impossibile riferirsi per paragone ad analoghi shock del passato.

Secondo i nuovi principi, in tali situazioni i **piani di risanamento** di imprese operanti in **business colpiti** significativamente dagli effetti di shock macroeconomici quali quelli indicati, "devono tenere conto dei seguenti principi:

- derivare le **previsioni della domanda** da studi di settore emessi da soggetti autorevoli, dando prevalenza a quelli più recenti e più specifici per i business di riferimento, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;
- considerare le eventuali limitazioni alla **capacità produttiva** e alla operatività derivanti dagli effetti dello shock macroeconomico;
- presentare, se possibile, degli **scenari alternativi** rispetto a quello preso a base (si veda paragrafo 9.8), specificando le condizioni necessarie per la considerazione dello scenario e le sue probabilità di verifica al momento della redazione. L'esistenza di scenari alternativi può dipendere sia dalla forte incertezza circa l'evoluzione della domanda di mercato, sia dalle ipotesi relative alla evoluzione dell'evento;
- in tali situazioni è anche **possibile superare** il consueto **orizzonte di 3-5 anni** se tale è l'arco temporale prevedibilmente necessario per la cessazione delle circostanze eccezionali".

Indicatori ESG

risanamento 26/05/2022

Il nuovo documento contiene inoltre un **paragrafo** espressamente riservato agli indicatori ESG (**Environmental, Social and Governance**), prima non presente, prevedendo che alle misure di natura finanziaria siano opportunamente affiancati da indicatori di tipo **non finanziario** (ossia, extra-contabile) al fine di una migliore visione sull'andamento futuro dell'azienda, individuando "le seguenti macroaree di riferimento:

- **relazioni esterne**, che comprende le dimensioni Contesto Aziendale, Reputazione aziendale, Istituti finanziari, Clienti, Fornitori;
- **relazioni interne**, che comprende le dimensioni Prodotto, Struttura organizzativa; Processi interni (tra cui Produzione); Struttura dei costi".

Composizione negoziata

Nel capitolo dedicato alle peculiarità dei **piani** in relazione a **specifici istituti giuridici** per la risoluzione della crisi, ai paragrafi sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e sui concordati preventivi con continuità aziendale, oggetto di aggiornamento, è stato aggiunto uno specifico approfondimento sulla composizione negoziata, con una pratica **tabella di raffronto** fra i **principi** e la **check-list** per la predisposizione dei piani del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, con la precisazione che per "tutto quanto non previsto dalla check-list in termini di contenuti e indicazioni operative necessarie alla redazione di un attendibile e coerente piano di risanamento deve essere fatto riferimento alle indicazioni contenute nel presente Principio".

Leggi anche Composizione negoziata: check-list e test pratici per la soluzione della crisi d'impresa

Piani di risanamento delle micro e piccole e medie imprese (MPMI)

Nella nuova versione è stata inoltre **semplificata** la parte sui piani delle MPMI, con l'**eliminazione** della **tavola sinottica differenziale**, essendo stata ritenuta sufficiente la previsione per cui le "PMI potranno fornire analisi semplificate con riguardo al quadro generale di partenza ed alla strategia di risanamento. Potranno, inoltre, redigere il conto economico previsionale riclassificato a valore aggiunto e ridurre l'orizzonte temporale del piano di tesoreria. Le microimprese, oltre alle semplificazioni previste per le PMI, potranno non redigere il piano di tesoreria quando sia elaborato un adeguato piano finanziario (rendiconto finanziario previsionale) e omettere le analisi di sensitività".

Riferimenti normativi

CNDCEC e FNC, Principi per la redazione dei piani di

Finanziamenti

Dopo il decreto Aiuti

Bonus rimanenze di magazzino: come calcolare l'ammontare effettivo

di Gerardo Urti - Advisor - Consulente strategico - Business Angel - GU Capital Srl

Il decreto Aiuti ha allargato la platea di coloro che possono accedere al bonus rimanenze di magazzino: oltre alle imprese che operano nell'industria dei prodotti tessili, moda, calzaturiero e pelletteria, possono presentare domanda anche le imprese che lavorano nei corrispondenti settori commerciali. Le imprese interessate possono presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate fino al 10 giugno 2022 attraverso il nuovo modello di comunicazione aggiornato. Ma attenzione. Il bonus effettivamente fruibile non sarà necessariamente uguale al credito d'imposta richiesto; infatti, dipenderà dalla percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione. Come se ne calcola l'ammontare?

Il **bonus rimanenze di magazzino**, si caratterizza per diverse novità. In primo luogo, la platea delle imprese ammesse a richiedere l'incentivo: oltre alle imprese operanti nell'industria tessile, moda, produzione calzaturiera e pelletteria, possono presentare domanda anche le imprese operanti nel settore del commercio: dei prodotti tessili, moda, calzaturiero e pelletteria. Le imprese interessate possono presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate fino al 10 giugno 2022 attraverso il nuovo modello di comunicazione aggiornato. Ulteriore novità è l'accesso al credito d'imposta esclusivamente in compensazione e l'utilizzo del credito nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione anziché nel solo periodo d'imposta immediatamente successivo.

Leggi anche

- [Bonus rimanenze magazzino settore tessile, moda, pelletteria: come presentare le domande](#)
- [Bonus tessile moda e accessori: aggiornato il modello di Comunicazioni dell'incremento delle rimanenze finali di magazzino](#)

Bonus rimanenze di magazzino: le novità

Al fine di sostenere le imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il decreto Rilancio ha previsto un credito d'imposta nella misura del **30%** del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

La platea che può presentare la domanda viene estesa anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Le imprese interessate, devono presentare la **comunicazione** all'**Agenzia delle Entrate** entro il 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. La comunicazione di accesso al bo-

nus è istituita dall'art. 48-bis, D.L. n. 34/2020 e, da ultimo, modificato dall'art. 3, comma 3, decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022).

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il **modello F24**, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino, al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

Si consente di utilizzare il credito nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione anziché nel solo periodo d'imposta immediatamente successivo.

Soggetti beneficiari

L'incentivo viene esteso anche ad altri ulteriori codici attività, per i quali è riconosciuta l'agevolazione del bonus rimanenze di magazzino, a seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo operato dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 4 del 2022.

Per il **periodo d'imposta** in corso al **31 dicembre 2021**, a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 4 del 2022, pertanto, possono presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta:

- i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate dal Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto 27 luglio 2021;
- le imprese operanti nel settore del commercio: dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Comunicazione e dichiarazione semplificata

La dichiarazione sostitutiva, presente nella prima versione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata.

Pertanto, per il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework, non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438/2022).

Nel nuovo modello sono stati, inoltre, inseriti appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF.

Infine, sono stati adeguati i nuovi massimali applicabili di cui alla Sezione 3.1, pari a:

- 290.000 euro per il settore dell’agricoltura;
- 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
- 2.300.000 euro per i settori diversi.

Ammontare del credito di imposta

Si può accedere al credito d’imposta dopo aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), un **incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino**, di cui all’art. 92, comma 1, Tuir, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei **3 periodi d’imposta precedenti**.

Il credito di imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il

2018, il 2019 e il 2020).

Rispettando l’art. 48-bis, c. 1 e 2, D.L. n. 34/22:

- il **metodo** e i **criteri** applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei 3 periodi d’imposta considerati ai fini della media;

- per i soggetti con **bilancio certificato**, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci;

- le **imprese non soggette a revisione** legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Il **credito d’imposta** di cui all’art. 48-bis, c. 1, D.L. 34/22 è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Si consente di utilizzare il credito nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione anziché nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile successivamente ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Risorse disponibili

La percentuale è determinata sulla base dei fondi disponibili per l’anno 2022, ossia pari a 250 milioni di euro, considerando l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo considerato.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Attenzione

L’ammontare del bonus effettivamente fruibile è pari al **credito d’imposta richiesto** moltiplicato per la **percentuale** che sarà **resa nota** con **provvedimento** del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

Termini per la presentazione della documentazione

La comunicazione deve essere presentata all’**Agenzia delle entrate**, in via **telematica**, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998.

La comunicazione è da presentare non oltre il 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al **31 dicembre 2021**.

Con la presentazione della comunicazione, viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Come calcolare l’ammontare del bonus effettivamente fruibile

Simulazione A

Bonus rimanenze magazzino con **fondi** da 250 milioni di euro **sufficienti** (domanda crediti imposta inferiore ai limiti) e quindi **erogazione del 100%**.

Ipotizziamo che l’azienda Alfa con una produzione calzaturiera abbia un valore delle rimanenze finali di magazzino negli anni 2018, 2019 e 2020 pari a quelli espressi in tabella, che determinano una media del valore pari a 90.000 euro.

Inoltre, l’azienda Alfa ha nel periodo di imposta 2021 un valore delle rimanenze finali di magazzino pari a 120.000 euro.

La differenza di Alfa sarà di $(120.000 - 90.000) =$

30.000 euro.

	Periodo d'imposta 2018	Periodo d'imposta 2019	Periodo d'imposta 2020	Media del valore delle rimanenze finali di magazzino	Periodo d'imposta 2021	Differenza
Rimanenze finali di magazzino	85.000 euro	85.000 euro	100.000 euro	90.000 euro	120.000 euro	30.000 euro

Attraverso il Fondo rimanenze magazzino sarà possibile ottenere un'agevolazione come credito d'imposta da compensare in F24 pari a **9.000 euro** (30.000 x 30% x 100%).

Simulazione B

Bonus rimanenze magazzino con **fondi** da 250 milioni di euro **insufficienti** (domande per crediti d'imposta superiore ai limiti) e quindi **erogazione** del **90%** con provvedimento del direttore d'agenzia.

Ipotizziamo che la stessa azienda Alfa con una produ-

zione calzaturiera abbia un valore delle rimanenze finali di magazzino negli anni 2018, 2019 e 2020 pari a quelli espressi in tabella, che determinano una media del valore pari a 90.000 euro.

Inoltre, l'azienda Alfa ha nel periodo di imposta 2021 un valore delle rimanenze finali di magazzino pari a 120.000 euro.

La differenza di Alfa sarà di (120.000 - 90.000) = 30.000 euro.

	Periodo d'imposta 2018	Periodo d'imposta 2019	Periodo d'imposta 2020	Media del valore delle rimanenze finali di magazzino	Periodo d'imposta 2021	Differenza
Rimanenze finali di magazzino	85.000 euro	85.000 euro	100.000 euro	90.000 euro	120.000 euro	30.000 euro

Attraverso il Fondo rimanenze magazzino sarà possibile ottenere un'agevolazione come credito d'imposta da compensare in F24 pari a **8.100 euro** (30.000 x 30% x 90%).

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.